



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 12 del 15 settembre 2023 – Riordino della disciplina di accesso e ruolo della magistratura, modifiche del 20 settembre 2023

Legge ordinaria n. 12/23 del 15 settembre 2023, Riordino della disciplina di accesso e ruolo della magistratura con modifiche del 20 settembre 2023

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I – Norme sull'accesso alla carriera

Art. 1

1. Fatte salve le previsioni di cui alla L. Cost. n.4 del 18 Gennaio 2022, possono accedere al concorso pubblico per l'accesso alla magistratura tutti i cittadini in possesso dei diritti civili e politici che non siano, al momento di pubblicazione del bando, sottoposti all'interdizione dai pubblici uffici ovvero all'esilio ovvero non siano mai stati condannati per tradimento o spionaggio o alto tradimento o attentato alla costituzione.

Art. 2

1. Il Ministro della Giustizia, con provvedimento motivato, bandisce il concorso per l'accesso alla magistratura.

2. Il numero complessivo di magistrati non può superare, in alcun caso, il limite massimo di tre decimi della popolazione attiva.

Art. 2-bis

1. Ai fini della razionalizzazione e del riordino dell'impiego in magistratura, il Ministero della Giustizia predispone, entro un termine ragionevole, un piano di rientro del numero di magistrati in servizio, procedendo alla risoluzione del rapporto di lavoro con i magistrati che, ripetutamente, non si siano resi disponibili all'esercizio della propria funzione.

2. Il presente articolo non si applica ai magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.

Art. 3

1. L'esame per l'accesso alla magistratura è valutato dalla Commissione secondo i criteri di completezza, capacità di analisi e interpretazione.

2. Il punteggio massimo è stabilito in venti ventesimi.

3. Per ciascuna risposta è possibile attribuire un punteggio compreso fra zero e due, ad intervalli di un quarto di punto.

4. Si intende superata la prova che abbia raggiunto un punteggio complessivo non inferiore ai quindici ventesimi, secondo la conseguente graduatoria risultante dalla valutazione.

Art. 4

1. L'attività concorsuale e i relativi documenti predisposti, comprese le proposte dei quesiti e le valutazioni degli elaborati, sono posti sotto segreto d'ufficio, ai sensi della Legge n. 13/23 del 19 settembre 2023.

Art. 5

1. In caso di parità tra due o più vincitori, qualora non siano sufficienti i posti banditi, è data precedenza al cittadino non in possesso di cariche pubbliche elettive o di nomina politica.

2. Qualora non vi siano sufficienti vincitori per la copertura dei posti banditi, salvo motivate esigenze, non è fatto obbligo di copertura dei posti vacanti.

Capo II – Provvedimenti disciplinari, sospensione e risoluzione del rapporto

Art. 6

1. Il Ministro della Giustizia promuove, fornendone debita motivazione, i provvedimenti disciplinari nei confronti del magistrato che abbia tenuto comportamenti ragionevolmente considerati inidonei al retto esercizio della professione.

2. Il provvedimento disciplinare della sospensione, con termine massimo di trenta giorni, è confermato con votazione a

maggioranza dei componenti del Tribunale di Giustizia, dal computo dei voti è escluso quello del magistrato sottoposto a provvedimento.

Art. 7

1. Il magistrato condannato per un reato contro lo Stato o contro la comunità è sempre sospeso, per tutta la durata della pena inflitta, dall'esercizio della funzione giurisdizionale.

2. Il magistrato condannato per i reati di cui all'art.1 è per ciò solo dichiarato decaduto dall'incarico.

3. Il magistrato imputato in giudizio per reati contro lo Stato o contro alla comunità è temporaneamente sospeso dall'incarico, salvo il caso in cui la lieve entità del caso non richiede l'adozione di tale misura, su valutazione espressa e motivata dal Ministro della Giustizia.

4. Nei casi di cui al comma 3, se il magistrato è in funzione presso il Consiglio di Stato, i restanti consiglieri adottano la valutazione di deroga per la lieve entità del fatto.

Art. 8

1. Per il magistrato che non sia in possesso dei diritti politici poiché non partecipante agli ultimi due censimenti ministeriali, il Ministero della Giustizia procede alla risoluzione del rapporto dandone debita comunicazione all'interessato.

Art. 9

1. Il licenziamento di un magistrato avviene su proposta motivata del Ministro della Giustizia procede alla risoluzione del rapporto dandone debita comunicazione all'interessato.

2. Il presente articolo non si applica ai magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.

Art. 10

1. Per la validità delle votazioni di cui agli articoli precedenti è richiesta la presenza di almeno tre quarti del Tribunale di Giustizia. Non è possibile procedere a votazioni per provvedimenti disciplinari, sospensioni o licenziamenti se il numero di magistrati sospesi non permette il raggiungimento del quorum strutturale.

Capo III – Disposizioni finali

Art. 11

1. Il Ministero della Giustizia può adottare circolari e regolamenti al fine di garantire piena attuazione alla presente normativa.

Art. 12

1. È disposta l'abrogazione delle norme di cui alla Legge Ordinaria n. 10 del 2 settembre 2023, alla Legge Ordinaria n. 10 del 9 dicembre 2022 e di tutti gli atti aventi valore di legge o di rango inferiore in contrasto con la nuova disciplina o il cui contenuto sia interamente trattato dal presente testo. Restano in vigore le disposizioni presenti in atti il cui contenuto sia parzialmente coincidente con la nuova disciplina, nei limiti della compatibilità.